



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 19 OTTOBRE 2018

## Art. 3.2

### Risoluzione amichevole

Qualsiasi controversia deve per quanto possibile essere risolta amichevolmente mediante negoziati e, ove possibile, prima della presentazione di una richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 3.3 (Consultazioni). La risoluzione amichevole di una controversia può avvenire in qualsiasi momento, anche dopo l'avvio del procedimento di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione.

Versione in vigore dal 12 ottobre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018 |
| Estremi       | Legge 22 settembre 2023, n. 139                                                                                                                                                                                  |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2023                                                                                                                                                                           |

### Fonte del testo: Normattiva

[www.normattiva.it](http://www.normattiva.it), servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-139-2023/art-3.2>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it